

**Aggiunte e modifiche al regolamento per le prestazioni e gli onorari nell'ingegneria meccanica, nell'elettrotecnica e nell'ingegneria impiantistica per gli edifici SIA 108 (2003)**

**MANDATO NELL'INGEGNERIA IMPIANTISTICA**

File: Aggiunte e modifiche SIA 108(2003).docx  
Versione: 2020

## **Art. 1 Condizioni generali contrattuali**

L'art. 1 del Regolamento SIA 108 (2003) viene interamente sostituito come segue:

### **1.1 Obblighi dell'ingegnere**

#### 1.1.1 Obblighi di diligenza

L'ingegnere tutela gli interessi del committente secondo scienza e coscienza in particolare per quanto concerne il raggiungimento dei suoi obiettivi, e fornisce le prestazioni convenute contrattualmente, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute della sua professione.

#### 1.1.2 Obbligo di fedeltà

L'ingegnere non deve accettare alcun vantaggio personale da terzi, quali imprese e fornitori. Egli considera confidenziali le cognizioni derivanti dall'adempimento del mandato e non le utilizza a scapito del committente.

#### 1.1.3 Rappresentanza del committente

1.1.3.1 Il contratto determina il contenuto e i limiti delle facoltà di rappresentanza dell'ingegnere.

1.1.3.2 In caso di dubbio l'ingegnere deve richiedere istruzioni al committente per iniziative di natura giuridico-commerciale e per disposizioni essenziali su scadenze, qualità e costi.

1.1.3.3 L'ingegnere rappresenta di diritto il committente verso terzi, come autorità, imprese, fornitori e altri incaricati, presupposto che si tratti di attività legate direttamente all'adempimento del suo mandato. Tutte le contestazioni scritte e orali devono essere inoltrate immediatamente al committente, in forma scritta.

1.1.3.4 L'ingegnere è autorizzato e obbligato, in casi urgenti anche senza doversi procurare il consenso del committente, ad adottare risp. ordinare tutti i provvedimenti atti a prevenire danni e rischi.

#### 1.1.4 Disposizioni delle autorità.

Disposizioni delle autorità contenenti decisioni negative o direttive e condizioni restrittive devono essere notificate immediatamente al committente, affinché gli sia garantita la possibilità di ricorrere ai mezzi legali.

#### 1.1.5 Obbligo di diffida

L'ingegnere deve rendere attento il committente sulle conseguenze delle sue disposizioni, in particolare per quanto riguarda scadenze, qualità e costi, e diffidarlo dal prendere disposizioni e formulare richieste inadeguate. Se ciò nonostante il committente persiste nelle proprie direttive, l'ingegnere è liberato da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che ne derivano.

Si consiglia di redigere la diffida in forma scritta.

Se malgrado la diffida il committente si ostina a non voler rispettare le regole di sicurezza, l'ingegnere può deporre il proprio mandato per escludere una sua responsabilità anche nei confronti del committente a causa di disdetta a tempo indebito.

#### 1.1.6 Obbligo di verifica e informazione

Ogni prestazione non compresa nel capitolato e nelle condizioni contrattuali delle ditte appaltanti, deve essere preventivamente concordata ed accettata dal committente. E' fatto obbligo al progettista di segnalare immediatamente al committente ogni e qualsiasi aumento o diminuzione dei costi e delle prestazioni deliberate.

La continuazione dei lavori è subordinata al consenso scritto del committente. La mancata notifica implica l'intera assunzione dei costi.

---

### 1.1.7 Rendiconto

Su richiesta, l'ingegnere presenta in qualsiasi momento il rendiconto della propria gestione e mette a disposizione del committente tutti i documenti richiesti.

#### 1.1.8 *Consegna e conservazione dei documenti*

La documentazione in originale rimane di proprietà dell'ingegnere. Egli deve conservarli per dieci anni dalla fine del mandato come originali o in altra forma che si presti all'utilizzazione.

L'architetto consegnerà tutta la documentazione richiesta (Elenco del contenuto del dossier della costruzione) conformemente alle Direttive per la fornitura dei dati CAD stabilite dal committente.

#### 1.1.9 *Modifica dei piani*

L'ingegnere non è autorizzato ad apportare modifiche ai progetti accettati dal mandante e quelli in fase esecutiva senza l'autorizzazione scritta del committente. Eventuali richieste di modifica che dovessero giungere al progettista sono da notificare immediatamente al committente il quale comunicherà (per iscritto) se procedere nel senso della modifica proposta. I costi e le spese derivanti dalla mancata osservanza alla presente disposizione, rimarranno interamente a carico del progettista.

#### 1.10 *Pre-collauda, collaudo e consegna dell'opera*

Il progettista, a semplice richiesta del committente, è tenuto a partecipare al pre-collaudo, al collaudo definitivo e alla consegna dell'opera o di parti di essa alla presenza di tutte le persone interessate.

Alla consegna dell'opera, il mandatario a cui è affidata la realizzazione dell'opera (art. 4.53 Regolamento SIA 108 (2003)) dovrà rimettere al committente tutta la documentazione concernente l'opera così come prevista nell'Elenco del contenuto del dossier della costruzione (allegato contrattuale).

Istruzione per l'utilizzo degli impianti

Il mandatario a cui è affidata la realizzazione dell'opera (art. 4.53 Regolamento SIA 108 (2003)) è tenuto a coordinare ed organizzare l'istruzione ai fruitori dello stabile sull'impiego degli impianti specialistici. Egli veglierà affinché i fruitori dell'opera siano debitamente istruiti.

## **1.2. Diritti dell'ingegnere**

### 1.2.1 Diritti d'autore

All'ingegnere spettano i diritti d'autore sulla propria opera. Sono considerati opere anche progetti e parti di opere, nella misura in cui si tratti di creazioni intellettuali a carattere individuale. Riservate le disposizioni seguenti. L'ingegnere è tenuto a consegnare una copia dei piani nei formati richiesti dal committente. La documentazione diventa di proprietà del mandante

### 1.2.2 Pubblicazioni

L'ingegnere può pubblicare le proprie opere con il permesso scritto del committente. Egli ha inoltre il diritto di figurare come autore dell'opera in pubblicazioni effettuate dal committente o da terzi.

### 1.2.3 Ricorso a terzi

L'ingegnere è autorizzato, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, a ricorrere a terzi a proprie spese.

I terzi non potranno vantare alcun diritto nei confronti del committente. Il committente che dovesse ricevere pretese di pagamento da parte di terzi coinvolti dall'ingegnere potrà sospendere il versamento degli acconti rispettivamente del

---

saldo della remunerazione dell'ingegnere e procedere come al § 1.3.2 delle presenti deroghe. Ogni e qualsiasi diritto rimane riservato.

#### 1.2.4 Modalità di pagamento

L'ingegnere ha diritto a degli acconti. La richiesta di acconti regolarmente redatta e accompagnata da una distinta dettagliata e completa delle prestazioni fornite, deve essere intestata ed indirizzata al committente.

Per la fase 1 "Pianificazione strategica", per la fase 2 "Studi preliminari", per la fase 3 "Progettazione" e per la fase 4 "Appalto" l'ammontare degli acconti corrisponde al massimo al 90% delle prestazioni fornite dall'ingegnere secondo contratto.

Per la fase 5 "Realizzazione" e per la fase 6 "Gestione", il mandatario avrà diritto al 90% della prestazioni fornite personalmente ed in proporzione allo stadio d'avanzamento dei lavori. Il committente si riserva il diritto di richiedere ogni e qualsiasi documenti giustificativo relativo allo stato d'avanzamento dei lavori.

Il saldo finale della fattura diventa esigibile solo dopo il collaudo definitivo, dopo accettazione dell'opera da parte del committente e dopo che si sia proceduto all'istruzione dei fruitori della stessa.

Il pagamento dell'onorario per la direzione, l'organizzazione e la sorveglianza dell'eliminazione dei difetti giunge a scadenza al termine del periodo di garanzia in base alla Norma SIA 118 se l'ingegnere ha svolto le prestazioni affidategli. Al posto della ritenuta, l'ingegnere è autorizzato a produrre una garanzia o una di fideiussione solidale di una banca o una compagnia d'assicurazione rinomata.

Il saldo finale potrà avvenire dopo che avrà avuto luogo il collaudo definitivo e la consegna dell'opera o di parti di essa relativamente agli impianti specialistici e si sia proceduto all'istruzione dei fruitori dell'impianto.

### 1.3. Diritti del committente

#### 1.3.1 Istruzioni

Il committente è autorizzato a impartire istruzioni all'ingegnere. Se il committente persiste, nel caso in cui queste vengono diffidate, se ne assume personalmente le conseguenze.

#### 1.3.2 Pagamenti a terzi consultati.

Il committente non è tenuto ad informare l'ingegnere in merito ad eventuali pagamenti effettuati direttamente a terzi.

#### 1.3.3 Prevenzione e riduzione dei danni

Il committente adotta per tempo tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili atti a impedire l'insorgenza o l'aggravamento di danni. Se eccezionalmente egli notifica i difetti riscontrati direttamente a uno o più impresari o fornitori, lo deve comunicare subito per iscritto all'ingegnere.

#### 1.3.4 Copie dei risultati del lavoro

Il committente è autorizzato a riprodurre, a proprie spese, i risultati del lavoro che l'ingegnere si è impegnato ad eseguire senza versargli alcun compenso.

#### 1.3.5 Utilizzazione dei risultati del lavoro dell'ingegnere

Con il pagamento dell'onorario, il committente ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro dell'ingegnere per lo scopo convenuto o per la pubblicazioni in riviste, giornali o altri mezzi di comunicazione.

L'ingegnere con la consegna dei dati informatici e dei piani cartacei autorizza il committente ad utilizzarli, in futuro, nell'ambito di manutenzioni ordinarie e straordinarie o di ristrutturazioni o ampliamenti dell'opera.

---

### 1.3.6 Mandato a fasi

Il committente si riserva il diritto di subordinare la continuazione e la conclusione di nuovi contratti per la realizzazione delle fasi successive dell'opera, al soddisfacimento del lavoro fornito dall'ingegnere.

## 1.4. Direzione generale del progetto

I compiti della direzione generale del progetto sono descritti all'art. 3.4.1 del regolamento SIA 108 (2003) precisati dall'art. 4 delle Condizioni generali delle deroghe al regolamento SIA 112 (2001). Riservati accordi contrattuali particolari.

## 1.5 Responsabilità

### 1.5.1 Responsabilità dell'ingegnere

1.5.1.1 L'ingegnere è tenuto a risarcire al committente i danni derivati da colpe o difetti nell'adempimento del mandato, in particolare se lede i propri obblighi di diligenza e fedeltà, se ignora o lede le regole riconosciute della propria professione, in caso di coordinamento o sorveglianza carente, di valutazione insufficiente dei costi oppure di mancata osservanza di termini o scadenze convenuti contrattualmente.

1.5.1.2 L'ingegnere risponde dell'attività del terzo al quale è ricorso personalmente.

### 1.5.2 Interruzione dei lavori o del mandato

#### 1.5.2.1 Interruzione delle fasi

1.5.2.1.1 Se al termine di una fase di progettazione il committente rispettivamente l'autorità politica vuole attendere prima di iniziare la fase successiva, essi non devono alcun tipo di risarcimento all'ingegnere.

1.5.2.1.2 Se al momento della ripresa dei lavori questi ritardi sono all'origine di prestazioni supplementari, la loro remunerazione deve essere convenuta per iscritto prima di riprendere i lavori. In caso di assenza di un accordo scritto, le prestazioni supplementari rimarranno interamente a carico del mandatario.

#### 1.5.2.2 Interruzione del mandato

Il committente non è tenuto a versare alcun genere di risarcimento in caso di interruzione o sospensione del mandato a seguito di decisioni dell'autorità politica (esecutiva o legislativa) quali ad es. la rinuncia alla presentazione in Consiglio di Stato del messaggio o alla rinuncia parziale o totale dello stanziamento del credito di costruzione da parte del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio.

## 1.6 Adeguamento degli onorari e delle spese accessorie

### 1.6.1 Modifiche o aggiunte di prestazioni

La modifica, la sostituzione o l'aggiunta di prestazioni (modifiche di programma, varianti, prestazioni complementari, ecc.) rispetto agli accordi contrattuali, dovranno essere concordate ed ordinate per iscritto dal committente. In assenza di un accordo scritto, il committente non riconoscerà alcun adeguamento né dell'onorario né delle spese accessorie.

L'adeguamento dell'onorario e delle spese accessorie relativo alle prestazioni concordate per iscritto, dovrà essere fissato tra le parti prima della loro esecuzione. In caso di mancato accordo, si adegua l'onorario in funzione dei parametri generalmente impiegati in casi simili e tenendo conto degli elementi fissati nel contratto mentre le spese accessorie verranno rimborsate sulla base del "Tariffario rimborso spese" in uso presso il committente.

La riduzione delle prestazioni concordate contrattualmente comporta la riduzione proporzionale della remunerazione.

## 1.6.2 Adeguamento al rincaro e alle variazioni dell'IVA

A seguito di variazioni del tasso dell'IVA, l'onorario in base al costo, secondo il tempo impiegato e quello globale saranno adattati di conseguenza per le prestazioni ancora da fornire.

Per contro non verrà effettuato alcun adattamento al rincaro.

## 1.6.3 adeguamento alle variazioni dei coefficienti e dei montanti orari

1.6.3.2 I coefficienti Z1 e Z2 utilizzati per il calcolo degli onorari non saranno adeguati ai nuovi parametri pubblicati ma rimarranno fissi per tutte le fasi della realizzazione dell'opera ai valori stabiliti nel contratto. 1.6.3.2 Per il calcolo dell'onorario in base al tempo valgono i montanti orari riconosciuti dal committente e comunicati all'ingegnere. In caso contrario valgono gli importi fissati nel contratto.

## 1.6.4 Inadempimento

L'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali comporta la riduzione della remunerazione dell'ingegnere. Riduzione pari al costo fatturabile da un altro professionista, scelto dal committente, per l'esecuzione della prestazione mancata o da ripetere. Il committente si riserva il diritto di rifare in proprio la prestazione e ridurre proporzionalmente la remunerazione del mandatario.

## 1.7. Prescrizione

### 1.7.1 Prescrizione generale

Le pretese derivanti dal contratto si prescrivono dopo dieci anni a partire dal momento in cui ha avuto luogo l'azione lesiva. Nel caso di perizie il termine di prescrizione decorre a partire dalla loro consegna.

### 1.7.2 In caso di difetti dell'opera e di perizie

Le pretese derivanti da difetti dell'opera si prescrivono entro 5 anni. Il termine decorre a partire dal collaudo dell'opera rispettivamente di una parte di essa. Durante i primi due anni successivi al collaudo dell'opera, il committente ha il diritto di notificare in qualsiasi momento all'ingegnere eventuali difetti scoperti. Alla scadenza di questo termine i difetti constatati dovranno essere notificati immediatamente all'ingegnere.

Nel caso di perizie il termine di prescrizione è calcolato in base al Codice delle obbligazioni svizzero.

## 1.8 Fine anticipata del contratto

### 1.8.1 In generale

Le conseguenze legali di una fine anticipata del contratto si basano sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero riservati gli articoli seguenti.

### 1.8.2 Rescissione del mandato

Se l'ingegnere intende rinunciare al mandato deve comunicarlo per tempo al committente, il quale, se necessario, potrà chiedere allo stesso di proseguire il rapporto contrattuale fino alla sua sostituzione. Sono riservate richieste di risarcimento per rescissione in tempo inopportuno.

### 1.8.3 Revoca del mandato

La revoca del mandato a seguito della rinuncia della presentazione in Consiglio di Stato del messaggio o della rinuncia parziale o totale dello stanziamento del credito di costruzione da parte del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio, non conferiscono al mandatario motivi per vantare diritti a titolo di risarcimento danni.

---

Il contratto potrà essere revocato integralmente o parzialmente in funzione delle decisione politica.

### **Art. 3 Prestazioni dell'ingegnere**

3.3 Prestazioni di base e prestazioni da concordare in modo particolare

3.3.2 *(abrogato)*

### **Art. 4 Elenco delle prestazioni**

L'elenco delle prestazioni richieste all'ingegnere per l'assolvimento del proprio mandato comprendono le prestazioni contenute nel fascicolo "Elenco delle prestazione nell'ingegneria meccanica, nell'elettrotecnica e nell'impiantistica per edifici" che viene consegnato al mandatario.

L'art. 4 è sostituito dal fascicolo "Elenco delle prestazione nell'ingegneria elettrotecnica e nell'ingegneria impiantistica per gli edifici".

### **Art. 5 Principi di retribuzione delle prestazioni degli ingegneri**

#### **5.3 Costi supplementari**

5.3.3 Il rimborso dei costi supplementari deve essere concordato preventivamente fra le parti. Le parti possono concordare un pagamento conteggiando le spese effettive, un importo forfetario, una percentuale dell'onorario o un altro modo.

Se non è stato concordato contrattualmente il contenuto e il genere di rimborso, le parti devono convenirlo (per iscritto) prima della loro esecuzione.

In caso di mancato accordo, saranno rimborsate le spese effettive per le copie dei piani per la gara d'appalto e di cantiere se eseguite presso studi specialistici e dietro presentazione dei documenti giustificativi (es. fatture); nell'eventualità in cui fosse il mandante ad eseguire in proprio la copia dei piani, il rimborso verrà effettuato sulla scorta del tariffario rimborso spese in uso dal committente.

5.3.5. Non sarà accordato alcun rimborso per spese informatiche segnatamente per adeguare programmi CAD, infrastrutture informatiche o per coordinare formati di dati alle direttive del committente.

#### **5.4 Rimborso del tempo impiegato per le trasferte**

5.4.1 Il tempo impiegato per effettuare le trasferte non viene indennizzato ad eccezione del calcolo dell'onorario sulla base dell'art. 5.4.2.

5.4.3 *(abrogato)*

5.4.4 *(In aggiunta)*

In caso di mancata definizione, le trasferte rimarranno interamente a carico del mandatario.

---

## **Art. 6 Calcolo dell'onorario secondo il tempo effettivo impiegato**

### **6.4 Calcolo dell'onorario secondo valori medi**

6.4.9 Il fattore di correzione <a> rimane invariato indipendentemente dall'attrezzatura dell'ufficio.

## **Art. 8 Tecnica MCRC**

8.3 al secondo paragrafo viene aggiunta la seguente frase:

I costi degli apparecchi periferici sono considerati solo in ragione del 50%.